






Deliberazione n° 38 del 17/12/16

OGGETTO: Definizione controversia / SKY ITALIA SRL.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 17 alle ore 15,30 del mese di Dicembre
nella sede di Via XXIV Maggio, n. 130 in Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla
presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Federico LIBERATORE	Presidente		
Carmina CIRILLO	Vicepresidente		
Michele DELLA LOGGIA	Componente		
Angelo SPINA	Componente		
Michele DE SANTIS	Componente		<i>Assente</i>

Verbalizza 

IL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";



VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data il 12/08/2013 prot.1054/COM/13, con la quale il sig. _____, ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta contro la società Sky Italia srl;

VISTA la nota prot. n.1074/COM/13 del 28 agosto 2013, con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia fissando l'udienza al 25 settembre 2013 ore 13,00 ed i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione;

CONSIDERATO CHE:

- a) Con istanza depositata a questo Corecom il 28 agosto 2013 prot.1074/COM/13 il sig. _____, dichiarava di avere una controversia nei confronti di Sky Italia srl relativa a servizi televisivi a pagamento per i seguenti motivi: *1)spese e fatturazione non giustificate.*
- b) Asseriva inoltre di aver inviato disdetta del contratto a SKY in data 23/10/2012 e ciò nonostante l'operatore continuava ad inviare l'ulteriore 2013-300714893 di €.272,97 comprensiva di €.51,00 di recupero credito; a per comprovare allegava copia disdetta e della raccomandata.
- c) Con nota prot.1074 del 3/09/2013 il Corecom comunicava alle parti l'avvio del procedimento e l'invito a comparire all'udienza del 25 settembre 2013 ore 12,00.
- d) Avverso l'istanza Sky non ha inviato alcuna memoria difensiva né partecipato all'udienze di secondo grado.
- e) All'udienza del 12 settembre 2013 è presente solo parte istante e per tale motivo nessun accordo è stato raggiunto e l'istanza viene decisa dal Corecom come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osservazioni in rito.

L'azione è inammissibile in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 del Regolamento Agcom *in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* approvato con Del. 173/07/CONS. La norma prevede infatti che: *"qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, ai sensi dell'art. comma 3 e*

12, commi 3 e 4... le parti, congiuntamente o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia. Nel caso che ci occupa l'istante non ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art.3 e pertanto l'azione è inammissibile.

Per tale motivo

DELIBERA DI

- non accogliere l'istanza presentata dalla sig.ra . per inammissibilità della stessa.


Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera formata da 4 pagine è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

L'istruttore
Dr. Francesco COLUCCI



IL PRESIDENTE
Avv. Federico Liberatore



Il verbalizzante



IL SEGRETARIO GENERALE

